

P.U. n. 369/2024

SENTENZA 494/2026  
REPERTORIO 533/2026  
RISTRUTT. DEBITI 5/2026

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA- XIV sezione civile

in persona del giudice unico, dott.ssa Francesca Vitale, pronuncia  
la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE  
ex art. 70 co. 7, d. lgs. n. 14/2019

-visti gli atti del procedimento epigrafato del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Forte Marco;

**Rilevato che**

-con ricorso promosso in data 8.03.2024 l'istante ha chiesto l'apertura della procedura di ristrutturazione debiti del consumatore con previsione di un piano e messa a disposizione della procedura, nell'arco temporale di cinque anni, della complessiva somma di € 13.375,24 a fronte di una debitoria di complessivi € 79.306,54;

-con decreto del 9.09.2025 emesso da codesto Tribunale veniva dichiarata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del sig. Forte, sussistendone i presupposti, con pubblicazione a cura dell'OCC nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma della proposta e piano, comunicati a tutti i creditori con avvertimento circa i tempi e le modalità per l'esercizio della facoltà di presentare osservazioni e l'ulteriore possibile sviluppo della procedura come disciplinato dall'art. 70 CCII;

-che con relazione integrativa del 22.12.2025 il Liquidatore rappresentava la proposizione di osservazioni al piano e alla proposta con dichiarazione negativa di non approvazione dello stesso da parte dei creditori Medio Banca Premier S.p.A., Fides



S.p.A. e una precisazione del credito da parte di Ader Direzione Regionale Lazio;

-che il creditore Medio Banca Premier S.p.A. formulava osservazioni con richiesta di accertare e dichiarare l'inammissibilità del piano di ristrutturazione proposto dall'istante per: a) carenza della condizione soggettiva dell'istante, non risultando lo stesso in stato di sovraindebitamento, nonché per mancato vaglio della successione del padre del sig. Forte e delle connesse implicazioni ereditarie e patrimoniali, b) non corretta valutazione del passivo, in quanto sottostimato, da cui deriva carenza del requisito di meritevolezza dell'istante; c) mancata corretta valutazione dell'attivo disponibile, in ragione dell'errata indicazione del reddito mensile netto e mancata indicazione del TFR accantonato; d) mancato corretto vaglio dell'alternativa liquidatoria, considerata la mancata indicazione del TFR accantonato del sig. Forte; e) non omologabilità del piano per eccessivo stralcio dei crediti ed insufficienza delle somme messe a disposizione dei creditori nonché per ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto non ricompresa nel piano;

-il creditore Fides S.p.A. formulava osservazioni e fornendo parere negativo al piano proposto dall'istante in ragione della riscontrata carenza del requisito soggettivo della meritevolezza dell'istante ai sensi dell'art. 69 CCII;

-perveniva altresì la precisazione del credito formulata da Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Lazio per complessivi € 3.259,38;

-con provvedimento del 31.03.2026 il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza promossa dall' Avv.to Roberto D'Amico in data 16.3.2023 in ordine ad eventuali ulteriori statuizioni a protezione del patrimonio del debitore a tutela del ceto creditorio, stante le disposizioni già contenute nel provvedimento di apertura della procedura;



-per quanto sopra, il Giudice disponeva altresì, ad onere del Liquidatore, il deposito di tempestiva nota con le opportune determinazioni ai fini della acquisizione delle somme messe a disposizione della procedura da parte di Mediobanca Premier S.p.A. in data 24.3.2026, a mezzo il procuratore Avv. Federico Belloni, relativamente a quanto versato dal terzo DAPA Srl da settembre 2025 a marzo 2026, per complessivi € 2.241,97, considerata la volontà di versare le stesse in un apposito conto corrente intestato alla procedura, ed avendone debitamente informato il Liquidatore;

-con successive integrazioni il Liquidatore rendeva edotto codesto Giudicante in ordine alle predette somme da apprendere all'attivo della procedura, rappresentando che all'attualità le somme indebitamente trattenute da Mediobanca Premier S.p.A. (ex Che Banca!) dalla busta paga del debitore, si pongono in aperto contrasto con il divieto - ex art. 70, IV comma, CCII - ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, rendendo vieppiù oltremodo insostenibile -in ragione delle trattenute subite- il tenore di vita dell'istante considerata la sensibile erosione della liquidità destinata nel piano alle esigenze di sostentamento che necessariamente deve essere reintegrata;

-per quanto sopra esposto l'eventuale prospettata apertura di un conto corrente dedicato alla procedura per l'apprensione di tali somme, rappresenterebbe "un'ingiustificato spossessamento ed aggravio per il vivere quotidiano del debitore" stante il vincolo delle stesse in attesa del provvedimento di omologa;

- il Liquidatore -replicando alle richieste del creditore Mediobanca Premier- ha rappresentato, di aver tempestivamente indicato il riferimento delle coordinate bancarie(Poste Italiane- IT 45R0760103200001047669013 -beneficiario FORTE Marco) cui restituire le somme, rendendosi comunque disponibile ad aprire immediatamente un c/c dedicato alla procedura;

^^



Orbene in ordine alla verifica della ammissibilità e fattibilità della proposta e del piano di ristrutturazione, i cui presupposti sono stati vagliati con decreto di apertura della procedura del 09.09.2025, si rileva che a fronte delle osservazioni formulate dai creditori, come sopra riportate, e della replica del Liquidatore, le cui argomentazioni si ritiene di condividere, le censure mosse in ordine alla ammissibilità del piano proposto dal sig. Forte non risultano fondate considerato che la documentazione allegata e successivamente integrata risulta essere idonea ai fini dell'omologa. Invero quanto rappresentato in ordine alla mancata indicazione del TFR e delle dichiarazioni reddituali non appare elemento che denoti una carenza probatoria, essendo le suddette voci correttamente indicate nel periodo rilevante in cui veniva formulata la Relazione da parte del Gestore, dovendosi altresì ricordare che le somme inerenti il TFR dell'istante sono da ritenersi emolumenti che rientrano nella disponibilità del lavoratore solo al termine del rapporto lavorativo, che all'attualità risulta ancora in essere, e che le risultanze delle Dichiarazioni dei Redditi fornite riportano il periodo considerato nella Relazione del Gestore.

Per ciò che concerne le osservazioni inerenti la carenza del requisito di meritevolezza da parte dell'istante, che secondo i creditori Medio Banca Premier S.p.A. e Fides S.p.A. non risulta integrato, giova ricordare che con le modifiche intervenute al Codice della Crisi, il requisito della c.d. meritevolezza appare superato, risultando dal dettato dell'art. 69 CCII l'inammissibilità della domanda riferibile unicamente ai casi in cui il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Per ciò che attiene la precisazione del credito pervenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione, risulta in atti che il credito sarebbe riferibile a cartelle esattoriali ricomprese nella definizione agevolata cui il sovraindebitato è stato ammesso in data 02.03.2023 con pagamenti previsti sino all'estinzione del debito in data 30.11.2027, rispetto a cui tre cartelle indicate da



Ader Direzione Lazio per un importo complessivo di € 703,21 e non inserite nella definizione agevolata potranno essere pagate, come da prospettazione del Liquidatore, secondo un piano di n. 60 rate mensili da € 12,89 cadauna per un arco temporale di cinque anni, quale credito di natura privilegiata.

Conclusivamente, si ritiene che a fronte dell'intervenuta precisazione dell'ulteriore credito e della proposta di pagamento formulata, il piano e la proposta indicati nel decreto di apertura e integrati con la previsione di pagamento al creditore Agenzia delle Entrate Riscossione per gli importi non considerati, possono dunque essere omologati

P.Q.M.

OMOLOGA

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti da FORTE MARCO come integrato con note del 22.12.2025,

DISPONE

a cura dell'OCC la comunicazione ai creditori del presente provvedimento, nonché la sua pubblicazione entro quarantotto ore nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma e la sua trascrizione presso i registri immobiliari

DICHIARA

chiusa la procedura.

Roma, 9.5.2026

Il Giudice  
dott. Francesca Vitale

